



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Pugliese Ciaccio"
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento quinquennale del servizio di pulizia e sanificazione in ambito sanitario dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro (CIG: 82423602A5).

Allegato 2

Schema di contratto

N..... di Repertorio

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno, il giorno del mese di, alle ore in Catanzaro, presso gli Uffici della SOC Affari Generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" in Via Vinicio Cortese, viene stipulato nella forma della scrittura privata il seguente contratto per l'affidamento quinquennale del servizio di degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro (CIG:).

TRA

L'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro (di seguito nominata, per brevità, anche "**Azienda**") domiciliata ai fini del presente atto in Catanzaro, presso la propria sede legale sita in Via Vinicio Cortese, 10, in persona di....., nato a..... il, nella qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa sede legale della predetta Azienda, Part. IVA n. 01991520790;

E

.....(di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**") con sede legale in....., via....., n..... iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di..... aln., P. IVA....., domiciliata ai fini del presente atto in....., via,n., capitale sociale Euro, in persona del sig....., nato..... a..... il, nella sua qualità di legale rappresentante della predetta Società;

PREMESSO

a) che con Deliberazione del Direttore Generale n. del è stata indetta pubblica gara a procedura aperta per **l'affidamento quinquennale del servizio di degli stabilimenti dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro(CIG:)** ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 di cui al Bando di gara pubblicato sulla GURI n.del.....;

b) che con Deliberazione del Direttore Generale n. del il Fornitore è risultato aggiudicatario definitivo della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel contratto medesimo;

c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio da eseguire e, in ogni caso,

ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'Offerta Tecnica del "**Fornitore**", l'Offerta Economica del "**Fornitore**", il Disciplinare di Gara (lettera-disciplinare), il Disciplinare Tecnico ed allegati tutti dell'"**Azienda**".

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del contratto si intende per:

- Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro.
- Appaltatore/Aggiudicatario-a/Ditta/Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
- Offerta Tecnica: il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal Fornitore richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo ancorché non fisicamente allegata.
- Offerta economica: il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal Fornitore richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo.
- Documentazione di gara: il disciplinare di gara e relativi allegati tutti che, ancorché non fisicamente acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le espressioni riportate nei documenti richiamata hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei documenti stessi, tranne il caso in cui le singole clausole del contratto dispongano diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il "Fornitore" relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm.);
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 4

Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione il "**Fornitore**" ha l'obbligo di corrispondere all'"**Azienda**" le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati per estratto su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione a quanto disposto dall'art.34, comma 35 del D.L. 12 ottobre 2012 n.179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n.221 nonché, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 11 dell'art. 216 del D.Lgs. n.50/2016, le spese

relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei medesimi bando di gara e avviso di aggiudicazione per un importo complessivo, che verrà successivamente comunicato dall' "Azienda" al "Fornitore". L'importo in argomento dovrà essere rimborsato mediante bonifico sul conto acceso presso la BNL di Catanzaro intestato a Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio Via V. Cortese, 10 -88100 Catanzaro codice IBAN IT57 G 01005 04400 000000218010 con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG in adempimento all'art.34, co.35 D.L. 179/2012 ed all'art.216, co.11 del D.Lgs. n.50/2016".

Articolo 5

Oggetto

Con il presente atto il "Fornitore" si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a fornire il servizio con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Disciplinare Tecnico e ai rimanenti atti di gara, cui si rimanda integralmente.

Ferme restando le condizioni contrattuali con il presente atto stabilite, l'"Azienda" ha facoltà di richiedere al "Fornitore", nel periodo di efficacia del presente atto, per il solo tramite del Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'aumento ovvero la diminuzione delle prestazioni contrattuali rispetto a quelle espressamente indicate nel presente atto nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto e comunque fino a concorrenza del limite di cui all'art. 27 del DM Tesoro 28 ottobre 1985.

L'affidamento in estensione (o la riduzione delle prestazioni) avverrà con provvedimento del Dirigente della SOC Provveditorato, Economato e Gestione Logistica su proposta del RUP e previa autorizzazione formale della Direzione Generale dell'"Azienda". In particolare, poi, l'eventuale erogazione di attività aggiuntive, relative ai servizi tecnico-professionali di supporto all'organizzazione, all'avvio alla gestione ed al coordinamento delle attività, sarà calcolata sulla base delle quotazioni indicate e/o desumibili dall'Offerta Economica.

Articolo 6

Utilizzazione del contratto

1. La gestione funzionale del Servizio verrà effettuata dalla "Azienda" con la quale il "Fornitore" dovrà procedere a svolgere e coordinare tutte le attività e le prestazioni previste dal presente atto. Alla "Azienda" spetterà:

- a) procedere alla liquidazione delle fatture maturate dal "Fornitore";
- b) garantire l'adempimento delle obbligazioni formali previste nel presente contratto.

2. È a carico del "Fornitore" ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti con cui lo stesso verrà a rapportarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; qualora il "Fornitore" dia esecuzione a disposizioni e/o prestazioni emessi da soggetti non legittimati le stesse non verranno riconosciute ad ogni effetto ed alcun diritto potrà essere vantato dal "Fornitore" nei confronti della "Azienda".

A tal fine, contestualmente alla stipula del contratto, l'"Azienda" provvederà a comunicare, tramite il Direttore dell'Esecuzione del contratto, al "Fornitore" i nominativi del personale abilitato (delegati del Direttore dell'esecuzione del Contratto).

Articolo 7

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. In considerazione degli obblighi assunti dal "Fornitore" in forza del contratto, le comunicazioni con l'"Azienda" potranno essere formalizzate con la ricezione da parte del "Fornitore" dei documenti relativi trasmessi dalla medesima a mezzo pec.

2. Lo svolgimento delle attività prestazionali oggetto del presente contratto dovranno essere assicurate in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché del Disciplinare Tecnico e dell'offerta tecnica del "Fornitore".

Articolo 8

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del "Fornitore", intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse, anche se materialmente non menzionata, o, comunque,

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il **"Fornitore"** garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e nella Offerta Tecnica del **"Fornitore"**, allegata al presente atto. In ogni caso, il **"Fornitore"** si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del **"Fornitore"**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il **"Fornitore"** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'**"Azienda"**, assumendosene il medesimo **"Fornitore"** ogni relativa alea.

5. Il **"Fornitore"** si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'**"Azienda"** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

Le attività contrattuali così come specificate nei disciplinari di gara e nell'Offerta Tecnica del **"Fornitore"** dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali. Il **"Fornitore"** si impegna, pertanto, ad eseguire tutte prestazioni ricomprese nel presente contratto salvaguardando le esigenze dell'**"Azienda"**, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative ed assistenziali in atto.

6. Il **"Fornitore"** rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria del servizio oggetto della gara;

7. Il **"Fornitore"** si obbliga ad assicurare all'**"Azienda"** per il tramite del Direttore dell'esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all'uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 9

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Il **"Fornitore"** si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

a) fornire le prestazioni oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto, negli Allegati e negli atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne l'**"Azienda"** dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'**"Azienda"** ed alla Struttura Operativa utilizzatrice, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto, ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'**"Azienda"**;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

2. Il **"Fornitore"** si obbliga ad eseguire il servizio oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati dall'**"Azienda"**, anche successivamente alla data di stipula del presente contratto, fermo restando che le

prestazioni dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi operative.

Articolo 10 **Obblighi specifici del Fornitore**

Il **"Fornitore"**, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si obbliga ad adempiere compiutamente a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e nei rimanenti atti di gara oltre che nel presente contratto. In particolare, il **"Fornitore"** si obbliga:

- **a provvedere** alla gestione del servizio nel periodo di validità;
- **ad avvalersi**, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato secondo quanto specificato nel dettaglio nel Disciplinare Tecnico;
- **ad attivare** il sistema prestazionale entro e non oltre **30 giorni** solari dalla data di sottoscrizione del contratto. La data di attivazione del servizio, da cui decorrerà la vigenza quinquennale del rapporto contrattuale, dovrà essere concordata con il Direttore dell'Esecuzione del contratto che provvederà a redigere apposito "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto" la cui copia dovrà essere trasmessa tempestivamente al RUP.

Articolo 11 **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il **"Fornitore"** si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il **"Fornitore"** si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il **"Fornitore"** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il **"Fornitore"** si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il **"Fornitore"** anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Il **"Fornitore"** si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

6. Il **"Fornitore"** si impegna, per l'espletamento del servizio, a rilevare alle proprie dipendenze le unità lavorative di cui all'elenco del personale, attualmente impiegate, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. I nominativi del personale ad oggi impiegato, trasmesso dalla ditta precedente, vengono indicati, con le relative mansioni, nel suddetto Allegato al Disciplinare, presente nella documentazione di gara.

Qualora l'Affidatario non ottemperi a tale obbligo l'Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del lavoro e ogni altra Autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Affidatario vengano osservate le prescrizioni suddette.

Il **"Fornitore"** dovrà prioritariamente tendere alla conservazione del livello economico e dell'inquadramento professionale di tutto il personale.

Sarà cura del **"Fornitore"** rappresentare una progettualità che tenga conto della necessità di contemperare l'esigenza del raggiungimento di un ottimo rapporto costo benefici dell'appalto con la migliore allocazione possibile delle risorse umane a disposizione, inoltre tale personale sarà destinato esclusivamente alla commessa aziendale dell'Azienda Ospedaliera

Articolo 12

Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il **"Fornitore"** si obbliga a rispettare le modalità, i tempi e quant'altro attinente l'organizzazione del servizio contenuto nel Disciplinare di gara, nel Disciplinare tecnico e le ulteriori disposizioni di cui al presente atto.
2. La esecuzione di ciascuna attività prestazionale, nei luoghi indicati nei disciplinari di gara nelle disposizioni di volta in volta emanate dal Direttore dell'esecuzione del contratto si intende comprensiva di ogni onere e spesa.
3. In esecuzione di quanto previsto dal presente atto il **"Fornitore"** dovrà procedere all'attivazione dei servizi oggetto del contratto entro e non oltre **il termine di cui all'art.10**, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Nell'eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, il **"Fornitore"** potrà proporre, evidenziandole e motivandole in modo specifico, variazioni migliorative rispetto a quanto indicato nei disciplinari di gara senza alcuna variazione di prezzo rispetto all'Offerta Economica presentata in sede di gara. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di accettare e formalmente autorizzare le variazioni proposte. Alle variazioni apportate, senza il prescritto benessere della medesima Stazione Appaltante potrà essere ordinato il ripristino delle condizioni iniziali a cura e spese del **"Fornitore"**. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, previa autorizzazione formale della Direzione Generale dell'**"Azienda"**, potrà disporre direttamente al **"Fornitore"** variazioni nelle modalità e termini di organizzazione del servizio. In tal caso è fatto obbligo alla ditta assoggettarvisi e proporre all'approvazione del predetto Direttore, nei termini indicati, il nuovo piano di progetto esecutivo rimodulato ed il relativo piano economico rimodulato nei limiti previsti dal precedente art.4.

Le varianti alla prestazione potranno essere disposte dall'**"Azienda"**:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
- per cause impreviste o imprevedibili determinate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo dal trasferimento di strutture, chiusure di accessi, ecc.;
- per il manifestarsi di errori o omissioni nel Capitolato speciale di appalto che possano pregiudicare la prestazione;
- per nuove esigenze emerse dall'effettuazione delle attività. La esecutività della variante sarà comunicata al **"Fornitore"** in via amministrativa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 13

Generalità

La Ditta aggiudicataria deve:

- essere disponibile alla partecipazione ad incontri organizzativi e di coordinamento che la stazione appaltante, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del contratto, convocherà;
- utilizzare personale idoneo, automezzi e mezzi meccanici idonei per l'esecuzione dell'attività;
- far adottare i mezzi di protezione individuali (DPI) e collettivi necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria, da parte del proprio personale;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Articolo 14

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

A mente e termini dell'art.101 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto e la connessa responsabilità della relativa gestione in uno con il relativo coordinamento dell'esecuzione è affidata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione per l'effettuazione della fornitura oggetto del presente contratto è il _____.

In particolare spettano al Direttore dell'esecuzione del Contratto le seguenti funzioni:

- provvedere al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;

- segnalare al RUP eventuali inadempimenti del **"Fornitore"** per l'applicazione delle penali previste.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto individuerà, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, un proprio delegato.

Articolo 15 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al "Fornitore" dall'"Azienda" sono indicati nell'Offerta Economica che qui si intende riportata ed in particolare:

a) Area ad altissimo rischio: prezzo €. _____

b) Area ad alto rischio: prezzo €. _____

c) Area a medio rischio: prezzo €. _____

d) Area a basso rischio: prezzo €. _____

per complessivi presunti €. _____ annui oltre IVA 22%, per totali presunti €. _____ oltre IVA 22% nel periodo di durata contrattuale.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del presente contratto, e gli stessi sono dovuti unicamente al **"Fornitore"**. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al **"Fornitore"** dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal **"Fornitore"** in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il **"Fornitore"** di ogni relativo rischio e/o alea, con esclusione di quanto previsto all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m. in materia di revisione prezzi.

4. Il "Fornitore" non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 16 Fatturazione e pagamenti

1. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture elettroniche, avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto attestanti la esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali compresi nell'appalto. La fatturazione sarà effettuata mensilmente e posticipatamente rispetto all'esecuzione delle connesse prestazioni.

2. La liquidazione e successivo pagamento delle fatture avverrà, inoltre, ad avvenuta acquisizione del DURC per la verifica della persistenza della regolarità contributiva del **"Fornitore"**.

3. Ciascuna fattura emessa dal **"Fornitore"** dovrà contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione e al presente contratto. La stessa fattura elettronica dovrà essere intestata all'"Azienda" (codice univoco ufficio: UFU95Y) e trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n.244 e successivo D.M. 55/2013, così come modificato dall'art.25 del D.L. n.66/2014, convertito in legge n.89/2014.

4. Il **"Fornitore"** assume in questa sede espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia (D.lgs. n.231/2002 e s.i.m.) e bonificato, a mente e termini dell'art.3, co.1 della legge 13 agosto 2010, n.136, sul conto corrente bancario / postale intestato al **"Fornitore"** ed acceso presso la BNL di Catanzaro intestato a Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio Via V. Cortese, 10 - 88100 Catanzaro codice IBAN IT57 G 01005 04400 000000218010, dedicato, anche se non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica. Il **"Fornitore"**, in relazione a quanto sopra, ha comunicato i seguenti ulteriori dati relativi alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto di cui innanzi: xxxxxxxxxxx (C.F.: XXXXXXXXXXX) nato a xxxxxxxx il XXXXXX;.....

5. Il **"Fornitore"**, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto; in difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il **"Fornitore"** non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il **"Fornitore"** potrà sospendere il servizio a pena di risoluzione.

Articolo 17 Subappalto

1. Il **"Fornitore"**, nei limiti ed alle condizioni di cui alla propria offerta ed al Disciplinare di gara, potrà avvalersi del subappalto secondo le prescrizioni di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del **"Fornitore"**, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'**"Azienda"**, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste nel presente atto, nei disciplinari tecnici e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

3. Il **"Fornitore"** è responsabile dei danni che dovessero derivare all'**"Azienda"** o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.

5. Il **"Fornitore"**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m., provvederà al deposito del/i contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, in uno con la trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti pubblici in relazione alla specifica prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del codice stesso, fermo restando quanto prescritto dall'art.10 della legge 31/5/1965, n.575 e s.i.m. Al contratto (o copia dello stesso resa autentica a termini di legge) dovrà essere altresì allegata, la dichiarazione di ciascuna delle Imprese componenti il Raggruppamento affidatario del presente appalto circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del codice civile con il titolare del subappalto, nonché apposta la istanza di autorizzazione al subappalto medesimo indirizzata alla **"Azienda"**.

Articolo 18 Trasparenza

1. Il **"Fornitore"** espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il **"Fornitore"** non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del **"Fornitore"**, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 Penali

L'**"Azienda"** farà pervenire al **"Fornitore"** per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati ed ai rilievi mossi dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale potrà all'uopo avvalersi di personale di staff specificamente incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni, alle quali il **"Fornitore"** dovrà uniformarsi nei tempi che l'**"Azienda"** indicherà.

Essendo i controlli effettuati in contraddittorio, il **"Fornitore"** dovrà effettuare le controdeduzioni in fase di effettuazione del controllo nulla potendo opporre dopo l'avvenuta contestazione.

Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali, nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al **"Fornitore"**.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.

L'ammontare della penalità sarà dedotto dai crediti del **"Fornitore"** fino a concorrenza degli stessi; se superiore, l'eccedenza verrà trattenuta dalla cauzione definitiva. Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dalla **"Azienda"**.

La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.

In caso di esecuzione del servizio in modo non conforme agli standard quali-quantitativi prescritti, l'**"Azienda"** applicherà le seguenti penali:

a) in caso di ritardo nell'avvio dell'appalto rispetto ai termini indicati nel presente contratto: €.100,00 per ogni giorno di ritardo;

b) qualora il "Fornitore" si renda colpevole di disservizi/inadempienze documentati, una penale da €.200,00 a €.2.000,00 commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi /inadempienze e valutata, di volta in volta, di concerto tra il RUP ed il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Le penali sono cumulabili tra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni provocati. 13

Articolo 20

Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di prestazione, il **"Fornitore"**, a mente e termini di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e come già evidenziato nelle premesse, ha costituito una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento dell'importo contrattuale complessivo commisurato alla durata del periodo di garanzia.

2. La garanzia fideiussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione degli obblighi rivenienti dall'aggiudicazione della fornitura.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal **"Fornitore"**, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la **"Azienda"**, fermo restando quanto previsto nel precedente art.18, ha diritto di rivalersi sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto ordinativo e da medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso il **"Fornitore"**, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il **"Fornitore"** dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

7. Alla data della sottoscrizione del presente contratto è svincolata automaticamente la garanzia provvisoria pari al 2% (ovvero 1%) dell'importo stimato dell'appalto e costituita dal Fornitore, a termini del citato art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a corredo dell'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 21

Riservatezza

1. Il **"Fornitore"** ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il **"Fornitore"** è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il **"Fornitore"** sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il **"Fornitore"** potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del **Fornitore** stesso a gare e appalti.
7. Il **"Fornitore"** si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il **"Fornitore"** assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del fornitore stesso quanto della Stazione Appaltante, causati dall'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il **"Fornitore"**, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa con massimale pari a € _____ per ciascun sinistro a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura l'"Azienda" potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al **"Fornitore"** con pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, negli atti di gara e nell'offerta ancorché non allegati fisicamente.
2. In ogni caso, l'"Azienda" si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere anticipatamente il contratto, al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 2 dell'art.108 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. oltre che nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal **"Fornitore"** nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'"Azienda";

c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la **"Azienda"**;

e) violazione del divieto di cessione del contratto;

f) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;

g) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del **"Fornitore"** negativo per due volte consecutive.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art.108, in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del **"Fornitore"** tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione del contratto formulerà a mezzo pec la contestazione degli addebiti allo stesso, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Laddove le predette controdeduzioni dovessero essere valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il **"Fornitore"** abbia risposto, l'**"Azienda"**, su proposta del responsabile del procedimento, dichiarerà risolto il contratto. Si applica altresì la previsione di cui al comma 4 dell'art.108 del D.Lgs. n.50/2016.

4. Ai sensi e per gli effetti del citato art. comma 9-bis dell'art.3 della legge n.136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa di cui al precedente art.17, comma 5, costituisce, altresì causa di risoluzione del contratto.

5. Trova applicazione il comma 5 dell'art.108 del D.Lgs. n.50/2016.

6. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del **"Fornitore"** per il risarcimento del danno. In caso di risoluzione determinata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.108 del D.Lgs. n.50/2016, l'onere da porre a carico del **"Fornitore"** sarà determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa la fornitura oggetto del presente contratto ove l'**"Azienda"** non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art.110, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 24

Recesso

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.109 del D.Lgs. n.50/2016 l'**"Azienda"** ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al **"Fornitore"** con pec, nei casi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. mutamenti di carattere organizzativo;

b. sopravvenute nuove esigenze connesse al fabbisogno di prestazioni oggetto del presente contratto da parte della Struttura di destinazione del servizio;

c. disposizioni vincolanti impartite dall'Autorità Regionale;

d. attivazione di convenzione Consip avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto della del presente contratto a prezzi più favorevoli;

e. giusta causa.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro il **"Fornitore"** un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del **"Fornitore"**;

b. qualora il **"Fornitore"** perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara relativo alla procedura attraverso la quale è stato scelto il **"Fornitore"** medesimo;

c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

3. L'“Azienda”, si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del servizio oggetto dell'appalto aderendo alla convenzione o accordo quadro nel frattempo stipulato dal Soggetto aggregatore della Regione Calabria, o altro Soggetto Aggregatore con cui è stato stipulato un rapporto convenzionale. Non si farà luogo al recesso ove il “Fornitore” acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalla convenzione o accordo quadro stipulato dal Soggetto aggregatore.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il “Fornitore” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la “Azienda”;

5. In caso di recesso da parte dell'“Azienda”, il “Fornitore” ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 25

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al “Fornitore” di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 in materia di cessione del credito.

2. In caso di inadempimento da parte del “Fornitore” degli obblighi di cui al precedente comma, l'“Azienda” ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 26

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il “Fornitore” e l'“Azienda” rimarrà competente il Foro ove ha sede legale la “Azienda”.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto del d.lgs. 196/2003, e ss.mm. e ii. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'“Azienda” esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii..

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del “Fornitore” tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, imposta di bollo, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla “Azienda” per legge.

2. Il “Fornitore” dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'“Azienda” verserà direttamente all'Erario ai sensi e

per gli effetti della legge 190/2014, art.1, comma 629, lett. B, in materia di scissione dei pagamenti (c.d. regime di Split Payment).

3. Al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del **"Fornitore"**.

Articolo 29 **Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme le medesime clausole e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto in formato elettronico, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'**"Azienda"** non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel presente atto.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 18

Il sottoscritto, quale Legale Rappresentante del **"Fornitore"**, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il "Fornitore"

firmato digitalmente

CONCLUSIONE

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente.

Quest'atto, in formato legale, consta di n. _____ fogli, bollati a termini di legge con assolvimento dell'imposta in modalità telematica.

PER L'AZIENDA

firmato digitalmente

Il "Fornitore"

firmato digitalmente